

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05626 del 09/05/2022

Proposta n. 17602 del 09/05/2022

**Oggetto:**

CSA S.r.l. - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. - Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro

**Proponente:**

Estensore	LEONE FERDINANDO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LEONE FERDINANDO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F.M. LEONE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	V. CONSOLI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** CSA S.r.l. – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. - Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE**

### **Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazione Integrata Ambientale**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. n.6 del 18/02/2002 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n.1 del 06/09/2002 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;

#### **VISTI:**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;
- la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021 e registrata al n.25681 del 09/12/2021 con la quale è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
- l’Atto d’Organizzazione n. G00077 del 10/01/2022 con cui è stato conferito all’ Ing. Ferdinando Maria Leone, l’incarico di Dirigente dell’Area "Autorizzazione Integrata

Ambientale" della Direzione Regionale "Ambiente" con decorrenza dal 12/01/2022 data di firma del contratto.

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

**di fonte comunitaria:**

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.	D.M. n.22 del 14/02/2013
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Decreto direttoriale del MiTE n. 47 del 09/08/2021 di approvazione delle linee guida SNPA 105/ 2021
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
Regolamento recante disciplina della cessazione	Decreto del Ministero dell'ambiente e della

della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22/09/2020
---	--

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie	L.R. n. 6 del 26/05/2021
Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	Regolamento Regionale n. 21 del 25/11/2021 (adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 e pubblicato sul BURL n.110 del 30/11/2021)

**VISTE** le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTO** che la C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. (di seguito Società) avente sede legale in Comune di Castelforte(LT) in via Viaro snc - P.IVA e C.F. 01750880591, gestisce un impianto avente codice attività IPPC 5.1 polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non (codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b) localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro, in forza della Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Decreto del Commissario Delegato n. 12 del 04/4/2008 poi rinnovata con Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la modifica sostanziale all'A.I.A. n. G08506 del 26/07/2016 rilasciata con Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 per ampliamento impianto, ampliamento codici CER e quantitativi rifiuti in ingresso fino a 150.000 t/anno, a seguito di precedente Determinazione n. G09957 del 07/08/2015 l'allora Area Qualità dell'Ambiente e VIA regionale ha espresso Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per tale modifica;

**VISTE** le successive determinazioni di modifica non sostanziale riguardanti l'impianto:

- n. G08606 del 25/06/2019 per integrazione codici EER in ingresso all'impianto;
- n.G16835 del 05/12/2019 per incremento 10% dei quantitativi in ingresso da 67.650 t/anno a 74.415 t/anno;
- n. G00522 del 22/01/2020 per ulteriore integrazione codici EER (e relative operazioni) in ingresso all'impianto;
- n. G04184 del 14/04/2020 consistente nell'aumento dell'altezza dei capannoni già autorizzati con precedenti atti;
- n. G14615 del 03/12/2020 per incremento 10% dei quantitativi in ingresso da 74.415 t/anno a 81.856 t/anno;

**VISTA** la Determinazione n. G13002 del 26/10/2021 di presa d'atto, avvio esercizio e modifica non sostanziale della Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 di modifica sostanziale A.I.A. Disposizione avvio riesame A.I.A. n. G16605 del 01/12/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, successivamente rettificata con Determinazione n. G01151 del 07/02/2022;

**PREMESSO** che:

1. con nota prot. n. 192/2022 acquisita al prot. n. 245203 del 10/03/2022 la C.S.A. s.r.l. ha comunicato una modifica non sostanziale dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguardante le seguenti modifiche all'impianto:
  - a) miglioria del macchinario per la tritovagliatura dei rifiuti non pericolosi, consistente nell'aggiunta di un separatore aeraulico, una pressa, una filmatrice e di nastri trasportatori;
  - b) modifica del layout di gestione dei rifiuti con indicazione delle varie aree presenti in impianto di seguito specificato:
    - aggiunta di un locale bagni e spogliatoi limitrofo al blocco uffici B (ZONA 8). Tale zona è meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione.
    - aggiunta di una nuova zona, denominata Z5, nella quale sono stoccati, in cassoni, i rifiuti umidi provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni che

dovranno essere recuperati presso idonei impianti di trattamento. In tale zona, meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione, sono effettuate le operazioni di raggruppamento (R12) e messa in riserva (R13).

- aggiunta di una nuova zona, denominata Z6, nella quale sono stoccati, in cassoni, i rifiuti ferrosi e non ferrosi, anche prodotti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti. Tale zona è meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione.
- aggiunta di una nuova zona, denominata Z7, nella quale sono stoccati i lubrificanti per i mezzi e gli impianti dell'opificio. Tale zona è meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione.
- modifica e ampliamento della zona Z, nella quale potranno essere stoccati rifiuti speciali e urbani non pericolosi in cumuli. In tale zona, meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione, sono effettuate le operazioni di Scambio di Rifiuti (R12) e Messa in Riserva (R13).
- modifica e spostamento delle zone L1 e L2 nelle quali sono stoccati rispettivamente le Materie Prime Seconde e il CDR/CSS. Tali zone sono meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione.
- aggiunta di una nuova zona, denominata L3, nella quale è stoccato il 19 12 12 da inviare a successivo recupero o smaltimento. Tale zona è meglio identificabile nell'allegato grafico allegato alla presente relazione.
- modifica delle zone A e B e nuova redistribuzione delle zone all'interno del capannone D. Eliminazione della zona H1 e della zona M1.

c) aumento dello stoccaggio massimo istantaneo di seguito specificato:

*In virtù delle aree a disposizione dell'impianto lo stoccaggio massimo istantaneo sarà modificato rispetto al precedente. Considerando un peso specifico medio dei rifiuti in ingresso pari a circa 0,9 ton/m<sup>3</sup>, risulterà che lo stoccaggio massimo istantaneo, nelle rispettive operazioni di recupero e smaltimento, sarà pari a:*

Stoccaggio massimo istantaneo	
R13-D15	11.000 tonnellate di cui 1.000 di rifiuti pericolosi

2. all'istanza è allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica asseverata a firma dell'Ing. Andrea Rossi iscritto all'Ordine degli Ingg.ri di Roma n. A35673;
- Elaborato grafico con planimetria gestione rifiuti ante operam e post-operam;
- Ricevuta pagamento oneri istruttori per modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 13 del 19/01/2022.

**CONSIDERATO** in merito all'istanza di modifica non sostanziale, che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis), definisce "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione

*integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*

**CONSIDERATO** che a seguito di quanto indicato nella nota prot. emergenziale n. GR3008-000082 del 10/08/2021 e disposto con le Determinazioni n. G13002 del 26/10/2021 e s.m.i., facendo riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione UE del 10 agosto 2018, pubblicata il 17 agosto 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato avviato il procedimento di riesame dell'A.I.A. in argomento ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 con nota prot. n. 298068 del 25/03/2022 e si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi in data 21/04/2022;

**VISTA** la relazione tecnica attestante la non sostanzialità delle richieste avanzate dalla Società, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che:

- le modifiche avanzate dalla C.S.A. S.r.l. e riportate nei punti a) e b) in premessa, possano essere ritenute non sostanziali in quanto, come anche indicato nella relazione tecnica asseverata:
  - la quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - con riferimento al comma 14 dell'art.15 della L.R. Lazio 9/7/1998 n.27, non vengono smaltiti o recuperati rifiuti con caratteristiche qualitative diverse tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata;
  - quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
  - La modifica non sostanziale oggetto della presente relazione non comporta la sostituzione di macchinari necessari per le stesse operazioni già autorizzate.
- la modifica avanzata dalla C.S.A. S.r.l. e riportata al punto c) si ritiene che non possa riferirsi ad una modifica non sostanziale secondo quanto di seguito riportato:
  - l'impianto è autorizzato per il seguente stoccaggio istantaneo come riportato nella Determinazione n. G16605 del 01/12/2017: *...a seguito della modifica sostanziale, l'impianto potrà trattare rifiuti speciali pericolosi per 9.000 t/anno (invariate rispetto a quelle già autorizzate) e rifiuti speciali non pericolosi per 141.000 t/anno, con quantitativi medi giornalieri di 500 t/giorno e con uno stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi pari a 4.500 t e di rifiuti pericolosi pari a 500 t;*
  - a seguito della richiesta di modifica la società intende aumentare lo stoccaggio istantaneo autorizzato dei rifiuti in ingresso fino a 11.000 t di cui 1.000 t di rifiuti pericolosi;
  - l'attività IPPC di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle*

*attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” come successivamente chiarito dalla circolare ministeriale n. 27569 del 14/11/2016 ricomprende le attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva (definiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), con esclusione del deposito temporaneo prima della raccolta effettuato dal produttore del rifiuto e, inoltre ...nel caso di altri “accumuli temporanei”, ove si rilevi una criticità nell’assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell’escludere che il deposito avviene “prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6”, considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l’installazione dovrà dotarsi di AIA.;*

- l’attività richiesta come stoccaggio preliminare o messa in riserva R13 e D15 si configura superiore ad un incremento di 50 t istantanee per rifiuti pericolosi (vengono richieste 500 t in più) e pertanto rientra nella dizione di modifica sostanziale di cui all’art. 5 lettera l) bis D. Lgs n.152/2006 s.m.i. che identifica come **MODIFICHE SOSTANZIALI** *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*
- la valutazione di tale modifica è rimandata al procedimento di riesame dell’A.I.A. tutt’ora in corso e da valutare all’interno della conferenza di servizi già attivata, laddove la società intenda riproporla come modifica dell’impianto esistente;

**RICHIAMATO**, in ogni caso, l’art. 185-bis sul deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, a cui il produttore del rifiuto (o nuovo produttore) secondo la definizione di cui all’art. 183 comma 1 lett. f) può far riferimento, compreso il gestore dell’impianto di che trattasi, fermo restando il pieno rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 185-bis, desumibili e controllabili da appositi registri di carico e scarico e gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto. L’attività di deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 185-bis, non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente come stabilito al comma 3 del medesimo articolo;

**PRESO ATTO**, dunque, che le modifiche previste ai punti a) e b) in premessa non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** quindi che le modifiche richieste ai punti a) e b) in premessa non rientrano tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l’avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);

- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

**ATTESO** che le modifiche richieste ai punti a) e b) in premessa non mutano i quantitativi di rifiuti in ingresso già autorizzati;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere ad assentire le seguenti richieste di modifica non sostanziale:

- a) miglioria del macchinario per la tritovagliatura dei rifiuti non pericolosi, consistente nell'aggiunta di un separatore aeraulico, una pressa, una filmatrice e di nastri trasportatori;
- b) modifica del layout di gestione dei rifiuti con indicazione delle varie aree presenti in impianto

**RITENUTO** in definitiva di aggiornare la Determinazione A.I.A. n. G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. secondo quanto richiamato in premessa,

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di recepire le seguenti modifiche non sostanziali dell'AIA di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i., indicate dalla società C.S.A. S.r.l. nella comunicazione da modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 192/2022 acquisita al prot. n. 245203 del 10/03/2022, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - a) miglioria del macchinario per la tritovagliatura dei rifiuti non pericolosi, consistente nell'aggiunta di un separatore aeraulico, una pressa, una filmatrice e di nastri trasportatori;
  - b) modifica del layout di gestione dei rifiuti con indicazione delle varie aree presenti in impianto come riportate in premessa.
2. di sostituire la planimetria "Tavola 1 - Gestione rifiuti" planimetria allegata alla Determinazione n. G13002 del 26/10/2021 di presa d'atto, avvio esercizio e modifica non sostanziale della Determinazione n. G16605 del 01/12/2017, con quanto riportato nella seguente planimetria consegnata con la richiesta di modifica non sostanziale e riportata in allegato alla presente Determinazione:
  - Planimetria gestione rifiuti ante operam - post operam
3. di non approvare la modifica non sostanziale richiesta di cui al punto c) in premessa relativa all'incremento dell'autorizzazione alla gestione per attività R13 e D15 relativa allo stoccaggio istantaneo fino a 11.000 t di cui 1.000 t di rifiuti pericolosi, fermo restando quanto disposto dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come richiamato in premessa;
4. di rinviare la valutazione della richiesta modifica di cui al precedente punto al procedimento di riesame dell'A.I.A. tutt'ora in corso sull'impianto di che trattasi, laddove la società ripresenti la medesima istanza di modifica all'interno del procedimento di riesame;

5. di fare salvo quanto già previsto Determinazione G08506 del 26/7/2016 e s.m.i. come modificata sostanzialmente dalla Determinazione n. G16605 del 01/12/2017 e s.m.i. e non modificato con il presente provvedimento;
6. di stabilire che, la presente determinazione dovrà essere notificata a C.S.A. S.r.l., nonché trasmessa alla Provincia di Latina, al Comune di Castelforte (LT), all'ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Latina, nonché alla Direzione Tecnica della medesima Agenzia regionale;
7. di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web [www.regione.lazio.it/](http://www.regione.lazio.it/);
8. di prevedere che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore

Dott Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)



**REGIONE LAZIO  
COMUNE DI CASTELFORTE (LT)**

ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 085564 DEL 26.07.2016 E S.S.M.M.U.I. E DETERMINAZIONE N. G16405 del 01/12/2017 RILASCIATE DALLA REGIONE LAZIO PER UN IMPIANTO ADIBITO ALLO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON.

ai sensi dell'art. 29 norme del D.Lgs. 152/2006/08/09/2002

Richiedente: C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l.  
Via Viaro, 31/C  
04021 Castelforte (LT)  
P.IVA 01753893971

Localizzazione impianto:  
Via Viaro, 31/C  
04021 Castelforte  
Latina

Stralcio catastale  
Prenotazione gestione rifiuti ante operam  
Prenotazione gestione rifiuti post operam

**FA Re Ambiente per l'Italia**  
Ing. Andrea Rossi  
Via F.lli. Tancini 31 - 00133 Roma  
tel. 06.52001100  
mail: info@reambiente.it  
Don. Ing. Andrea Rossi: 334850000  
Don. ed. Ing. Flaminia Messori: 334096453

REP. ELAB. P.P.  
DATA: Marzo 2022  
MIS. N. 11  
MIS. N. 11

